

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ECONOMICI a SINGOLI
CITTADINI e NUCLEI FAMILIARI**

Art. 1

(Oggetto e riferimenti normativi)

1. Con il presente regolamento il Comune di SOGLIANO CAVOUR intende predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici a persone fisiche e nuclei familiari, nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla normativa statale, con particolare riguardo a:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e s.m.i.;
 - Legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli minori”;
 - D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell’art. 2 della L. n. 219/2012”;
 - DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Nuova disciplina in materia di ISEE”;
 - DPR 223/1989 aggiornato dal DPR126/2015 ;
 - Codice Civile, artt. 433 ss.
2. Le norme del presente regolamento, inoltre, si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella seguente normativa regionale:
 - Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*”;
 - Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m.i., emanato in attuazione della Legge Regionale n. 19/2006;

Art. 2

(Finalità)

1. Il Comune di SOGLIANO CAVOUR, nell’ambito della sua titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali rivolti alla propria comunità, istituisce il presente regolamento finalizzato a sostenere i propri cittadini che versano in condizioni di precarietà sociale.
2. Gli interventi del presente regolamento hanno l’obiettivo di prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da assenza o insufficienza di reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
3. Gli aiuti economici del Comune di SOGLIANO vanno ad integrare le provvidenze erogate da un’articolata serie di soggetti pubblici e privati che, in base al principio della solidarietà, concorrono a supportare i singoli o le famiglie che versano in condizioni di indigenza.
4. Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, ma hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.
5. Il regolamento individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune prestazioni economiche.
6. Per l’accesso ai servizi e prestazioni sociali dell’Ambito si rinvia al relativo regolamento.

Art. 3
(Destinatari)

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente regolamento, i singoli cittadini e i nuclei familiari iscritti nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di SOGLIANO che versano in situazione di grave bisogno, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 328/2000 e dell'art. 3 della L.R. n.19/2006, quali:
 - i soggetti in condizioni di povertà e fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a causa di inabilità di ordine sensoriale, fisico o psichico;
 - i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali ;

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito dell'analisi dei bisogni del territorio sviluppata in sede di sviluppo del Piano Sociale di Zona.

Art. 4
Definizione dello "stato di bisogno"

1. Lo "stato di bisogno" costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso alle prestazioni socio assistenziali
2. Viene definito "stato di bisogno" la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare medesimo in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, **qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;**
 - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
 - sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
 - esistenza di circostanze oggettive che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Art. 5
Definizione di "nucleo familiare" e "famiglia anagrafica"

1. Ai fini del presente regolamento
 - per "nucleo familiare" si intende la famiglia anagrafica e i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi ai fini IRPEF, fatte salve le eccezioni previste dalla legge statale e/o regionale
 - per famiglia anagrafica nell'accezione prevista dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 integrato e modificato dal DPR 126/2015 un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio , unioni civili, parentela , affinità, adozione , tutela, o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso.

Art. 6

Servizio Sociale Professionale presa in carico e progetto assistenziale individualizzato

1. La proposta di erogazione di contributo economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune e/o dell'assistente sociale incaricato dall'Ambito Sociale di Zona, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito P.A.I.), che deve essere condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento, ai sensi della LR 19/2000 art.2 comma2.
2. L'Assistente Sociale del Comune - nel rispetto dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento - è responsabile della stesura del P.A.I. nel quale, previa analisi della situazione socio-economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la

proposta eventuale di un contributo economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

3. Il P.A.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo economico e sottoscritto dallo stesso, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 433 ss. del Codice Civile. Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.A.I. è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.
4. La proposta di erogazione del contributo può essere presentata anche da servizi specialistici che hanno in carico il cittadino. In tale ipotesi i predetti servizi inviano al Servizio Sociale Professionale richiesta di collaborazione allegando proposta progettuale del caso.

Art. 7

Inquadramento del vantaggio economico rispetto ad altri benefici

1. Prima di accedere al contributo economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche rivolgendosi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali e/o all'URP.
2. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente regolamento, si terrà altresì conto:
 - a. dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del Terzo Settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
 - b. dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8

Procedura per la richiesta, valutazione ed eventuale concessione del contributo economico

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo economico l'interessato – o suo avente titolo – presenta istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale Comunale, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità, in osservanza a quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e tutta la documentazione necessaria relativa al bisogno emergente.

In assenza della certificazione ISEE l'istanza di contributo è irricevibile.

L'istanza potrà essere regolarizzata entro 15 giorni dalla comunicazione di irricevibilità. Decorso inutilmente tale termine, l'accesso al contributo si ritiene negato. Sono ammesse eccezioni, fatta salva la successiva integrazione della certificazione mancante entro un termine massimo di 30 giorni, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi:

- in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori;
- in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico.

2. In caso di primo accesso alla prestazione socio-assistenziale, l'istanza deve essere presentata all'assistente sociale (del servizio di Segretariato sociale se presente) che la trasmette al servizio sociale professionale del comune o dell'Ambito per il colloquio e la valutazione del caso. In caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo, viene successivamente convocato dall'Assistente sociale per ogni valutazione della fattispecie prospettata.

Per l'utenza già in carico al Servizio la proposta di riconoscimento di vantaggio economico viene presentata direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento.

3. L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all'istanza volta al riconoscimento di un contributo economico:
 - informa il richiedente il contributo economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. del Codice Civile;
 - concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i familiari obbligati ex artt. 433 e ss. del c.c. ,verificando possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno del P.A.I.
4. L'Assistente Sociale Professionale allo scopo di formulare la proposta di un intervento economico con il P.A.I., verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita, valuta la stessa al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del nucleo familiare e predispose un piano di intervento personalizzato per la presa in carico .

Sulla base degli elementi rilevati, l'Assistente Sociale individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato , anche in termini di servizi , certifica lo stato di bisogno e sottopone la proposta alla Giunta Comunale per l'assegnazione delle risorse necessarie, qualora non siano già state assegnate con il P.E.G.

Con determinazione del Responsabile del Settore viene determinato l'intervento secondo la tipologia individuata dall'assistente sociale .
5. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile di volta in volta, per periodi di durata non superiore a tre mesi.
6. Al richiedente viene comunicato per iscritto:
 - l'accoglimento dell'istanza con l'indicazione del nominativo dell'Assistente sociale di riferimento, nel caso di presa in carico;
 - rigetto motivato dell'istanza.
7. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità, nelle modalità di cui si dirà successivamente.
8. Qualora il richiedente rifiuta interventi alternativi proposti dall'assistente e rispondenti alla sua personale situazione l'istanza viene rigettata e della stessa viene data comunicazione con motivazione espressa .

Art. 9

(Richieste di riesame e ricorsi)

1. I provvedimenti di rigetto delle istanze volte al rilascio di contributi economici dovranno essere sempre motivati e comunicati all'interessato, il quale potrà ricorrere, dimostrando la sussistenza di elementi eventualmente non presi in esame in sede di istruttoria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione , indirizzando la propria richiesta di riesame al responsabile del competente Servizio.
2. Il Responsabile di Servizio ha facoltà di disporre ulteriori indagini conoscitive ed accertamenti ed è tenuto a dare notizia all'interessato sull'esito del ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa nota.

Art. 10

(Verifiche e controlli)

1. Il Comune esercita funzioni di controllo sulle dichiarazioni relative alla residenza, alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché effettua verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile accertare attraverso la consultazione

di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

2. I cittadini che avessero fruito di misure di assistenza indebitamente e a seguito di dichiarazioni mendaci e falsa documentazione decadono dal diritto di accesso ai benefici acquisiti e incorrono in sanzioni di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale.
È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed eventualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 11

(Determinazione del minimo vitale)

1. Il "minimo vitale" è il parametro che viene utilizzato ai fini della corresponsione dei benefici previsti dal presente regolamento.

Per "minimo vitale" si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

La soglia del minimo vitale viene individuata, dalle leggi vigenti nazionali e regionali .

Art. 12

(Tipologie di contributi)

1. Le tipologie di contributo economico erogabili nel rispetto del presente regolamento, sono le seguenti:

a) Contributo economico temporaneo

E' destinato a nuclei familiari non in carico al servizio sociale che si trovino in situazione di grave difficoltà economica in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale. E' erogabile per necessità specifiche e documentabili per un periodo di 2 mesi nel corso dell'anno, rinnovabile per un massimo di un altro mese e non prevede la presa in carico del richiedente.

b) Contributo economico indifferibile ed urgente

Si configura come contributo di modesta entità, erogato per interventi urgenti e non differibili ed in particolare a favore di nuclei familiari con presenza di minori o persone con disabilità, qualora al nucleo richiedente possa derivare un grave pregiudizio nell'attesa dell'espletamento del procedimento ordinario di erogazione dei contributi economici.

Il contributo può essere erogato per l'acquisto:

- di generi alimentari, igiene personale e/o farmaci;
- biglietti dei mezzi del trasporto pubblico per raggiungere servizi di natura sociale o socio sanitaria o nell'ambito di percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo.

Ogni anno verrà riservata una parte del budget annuale dei contributi economici per erogazioni di emergenze, previa l'adozione di specifici atti amministrativi.

2. L'entità del contributo economico viene stabilita dal PAI, limitatamente alle disponibilità di bilancio, previa verifica della condizione economica dei familiari tenuti agli alimenti ex artt. 433 ss. del Codice Civile.
3. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
4. L'intervento di sostegno economico può essere erogato, oltre che nella forma del contributo diretto in denaro, anche in forme alternative, proposte, di volta in volta, dall'assistente sociale.

Art. 13

(Priorità ed esclusioni)

1. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.

Priorità

Sono valutate con priorità le seguenti situazioni:

- nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
- in presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza;
- nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi;
- nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
- nuclei monogenitoriali senza una rete familiare.

Esclusioni

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:

- proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili con valore ai fini IMU , oltre all'abitazione principale,
- possessori di un patrimonio mobiliare superiore alla franchigia prevista per il calcolo dell'ISEE;
- che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni vengono valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente;
- che siano beneficiari di ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro, sia in situazione di disoccupazione, o nell'ambito degli strumenti di gestione degli esuberi strutturali;
- che percepiscano l'assegno di maternità o nucleo familiare erogato dall'INPS;
- che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da altri enti .

Art. 14

(Modalità di erogazione)

1. I contributi in denaro sono erogati attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/tutore che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

Art. 15

(Altre fonti di erogazione)

1. Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto del personale dell'ufficio competente, in caso di necessità.
2. L'erogazione di contributi comunali sarà in ogni caso subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici ed alla presentazione della certificazione ISEE per verificare eventuali ulteriori agevolazioni sui servizi.

Art. 16

(Interruzione dell'erogazione del contributo)

1. Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo economico vengano accertati, con le modalità consentite dalla legge, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una delle seguenti situazioni:
 - modifica della somma complessiva di contributo da erogare;

- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/vantaggio con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.
3. L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato obblighi e obiettivi contenuti nel P.A.I. precedentemente concordato con l'Assistente Sociale Comunale.

Art. 17

(Norme integrative e pubblicità del regolamento)

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione. A tal fine, il rinvio a norme di legge contenute nel presente regolamento si intende dinamico.
2. Il regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune ed allo stesso è data adeguata pubblicizzazione, mediante pubblicazione, per trenta giorni all'Albo Pretorio.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni o i provvedimenti comunali incompatibili, ancorché non espressamente indicati.